

Regolamento del COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 – PREMESSA -

La Società della Salute dell'Area Pratese, in base a quanto contenuto all'art 71 *undecies* della LR 40/2005 e s.m.i, favorisce e valorizza il massimo coinvolgimento degli Organismi di Partecipazione presenti sul proprio territorio.

Art. 2 – LA SdS AREA PRATESE E LA PARTECIPAZIONE -

1. La Società della Salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza dell'incidenza degli stili di vita corretti, della salubrità dell'ambiente e della salute. La Società della Salute promuove, inoltre, il coinvolgimento delle comunità locali, delle parti sociali, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore nell'individuazione dei bisogni di salute e nel processo di programmazione.
2. La Società della Salute assicura modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo l'eventuale concessione in uso di locali e modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.
3. La Società della Salute assicura a tutti cittadini la trasparenza, la semplificazione delle procedure e l'informazione, nonché la conoscenza dei dati epidemiologici.
4. Nell'ambito della Società della Salute sono istituiti:
 - il Comitato di Partecipazione
 - la Consulta del Terzo Settore.

Art.3 – FUNZIONI DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE -

Il Comitato, come stabilito dall'articolo 23 dello Statuto della SdS Area pratese, ha le seguenti funzioni:

- a. avanza proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e governo generale,
- b. esprime parere sulla proposta di Piano Integrato di Salute e sullo schema di relazione annuale della società della salute entro trenta giorni dal loro ricevimento,
- c. esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, nonché sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini ed alla loro dignità,
- d. redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del PIS e sullo stato dei servizi locali, che è trasmesso agli organi della società della salute, alle organizzazioni sindacali e alle altre parti sociali.

4. Il Comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della Società della Salute.

5. La durata in carica del Comitato coincide con quella degli organi collegiali di governo della Società della Salute. Il Comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di tali organi.

Articolo 4 – APPROVAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -

Le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono stabilite nel presente regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei soci su proposta dello stesso Comitato.

Articolo 5 – ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE -

Le funzioni organizzative ed amministrative del comitato di partecipazione sono svolte in modo autonomo.

I componenti svolgono l'attività a titolo gratuito.

Il comitato si articola in Tavoli Tematici, così come previsto dal bando per la costituzione degli organismi di partecipazione della SdS Area pratese, di cui alla Delibera di Giunta esecutiva n. 23 del 27.09.2010 e come richiamato nel successivo articolo 12 del presente regolamento.

Articolo 6 – SEDE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE -

Il Comitato di partecipazione ha sede presso la sede della SdS Area pratese (Via Roma, 101 - Prato); eventuali cambi di sede della SdS Area pratese comporteranno automaticamente anche il cambio di sede del Comitato stesso.

Le sedute si svolgono nei locali messi a disposizione dalla SdS, dall'azienda USL 4 o dai comuni consorziati o autonomamente individuati dal Comitato stesso.

Articolo 7 – ORGANI –

Sono organi del Comitato di partecipazione:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario

Articolo 8 – L'ASSEMBLEA –

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali di coloro che compongono il comitato di partecipazione o loro delegati.

I singoli componenti hanno il diritto alla libera espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni.

L'Assemblea esprime le proprie opinioni a maggioranza semplice; dell'eventuale dissenso deve essere data notizia nel verbale.

Articolo 9 – IL PRESIDENTE –

Il Presidente della Comitato è eletto, in prima istanza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e in seconda istanza a maggioranza assoluta dei presenti dall'Assemblea del Comitato nella prima seduta di insediamento. La sua durata in carica coincide con quella degli organi collegiali di governo

della Società della Salute. Il Presidente del Comitato, il Vice Presidente ed il Segretario, pertanto, decadono automaticamente con la decadenza di tali organi.

Il Presidente del Comitato può essere riconfermato al termine del mandato.

Il Presidente rappresenta il Comitato ed assicura il buon andamento dei suoi lavori.

Il Comitato può promuovere azione di revoca del mandato di Presidente su una mozione che raccolga almeno 1/3 degli aventi diritto. Tale azione deve essere approvata dall'Assemblea con maggioranza assoluta degli aventi diritto.

In caso di dimissioni del Presidente, queste possono essere rifiutate dall'Assemblea, ma divengono irrevocabili e automaticamente accettate se vengono confermate.

Sia in caso di revoca che di dimissioni è richiesta una nuova deliberazione per l'elezione del successore.

Articolo 10 – IL VICE PRESIDENTE –

Il Vice Presidente del Comitato ha funzioni vicarie e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Per l'elezione, le dimissioni e revoca valgono le stesse regole previste per il Presidente di cui all'art. 9.

Articolo 11 – IL SEGRETARIO -

Il Comitato di Partecipazione nomina un proprio Segretario che ha il compito di curare anche la verbalizzazione delle sedute. La segreteria della Società della Salute provvede, su indicazione del Presidente, all'invio delle comunicazioni ai componenti del comitato stesso ed anche all'esterno.

Per l'elezione, le dimissioni e revoca valgono le stesse regole previste per il Presidente di cui all'art. 9.

Articolo 12 – PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI -

Il Comitato organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'articolazione nelle aree settoriali previste dalla SdS Area pratese e precisamente :

- Socio Sanitario
- Cultura, stili di vita, sport e attività fisica per la salute
- Ambiente ed eco sistema
- Anziani e disabili
- Dipendenze , Carcere e salute
- Salute mentale
- Marginalità
- Minori e Famiglia

Le sedute saranno comunque tenute, anche al di fuori della programmazione quando si renda necessario esprimersi in materia di programmazione socio-sanitaria.

Articolo 13 – CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE -

Le sedute vengono convocate dal Presidente del Comitato a cura della Segreteria della Società della Salute. In caso di sua assenza o impedimento, la convocazione viene effettuata dal Vice Presidente. Ciascuna seduta deve essere convocata di norma, salvo urgenza, almeno sette giorni prima della data fissata.

La convocazione può essere fatta con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, per posta elettronica, via fax o con fonogramma e deve contenere:

- la data e l'ora di convocazione;

- il luogo dove è convocata l'Assemblea;
- l'Ordine del Giorno.

Articolo 14 – ORDINE DEL GIORNO -

L'Ordine del Giorno (di seguito chiamato "O.d.G.") è predisposto dal Presidente, sentiti i componenti del Comitato ed il Segretario, e deve indicare gli argomenti in discussione nella seduta. Non possono essere prese decisioni in merito ad argomenti non posti all'O.d.G. se non in presenza di tutti i membri del Comitato e con la specifica approvazione a trattare l'argomento che non risulta inserito all'O.d.G.

Articolo 15 – VALIDITA' DELLE SEDUTE -

La seduta del Comitato si apre nell'ora e nella data stabilita nella lettera di convocazione. La seduta stessa è valida agli effetti deliberativi se sono presenti almeno il 50% dei componenti *in prima convocazione* e trascorsi 30 minuti dall'ora indicata a maggioranza dei presenti *in seconda convocazione*; la sua validità viene accertata dal Presidente della seduta con la verifica della firma dei partecipanti apposta su apposito registro presenze. In caso di seduta valida il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti. In caso contrario, in mancanza cioè del numero legale per poter deliberare, il Presidente dichiara non valida la seduta. Il Segretario redige un apposito verbale nel quale vengono indicati i nominativi dei presenti, dopodiché la seduta viene sciolta.

Articolo 16 – PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -

Di norma, le riunioni del Comitato sono pubbliche; per casi e/o argomenti ritenuti eccezionali la seduta può essere convocata a porte chiuse.

Articolo 17 – VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI -

Le votazioni sugli argomenti posti all'O.d.G. si svolgono, di regola, a scrutinio palese salvo nel caso in cui ciò implichi un apprezzamento discrezionale su una persona e una valutazione sull'operato da questi svolto e in tutti i casi in cui venga richiesto ed approvato dal Comitato. In caso di votazione segreta, il Presidente nomina due scrutatori incaricati dello spoglio delle schede con l'ausilio del Segretario. Le deliberazioni risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti mentre le altre deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice.

Articolo 18 – REDAZIONE DEL VERBALE -

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario. Il verbale deve contenere espressamente la data e l'ora di inizio della seduta, i membri presenti nonché gli eventuali invitati alla seduta stessa. Deve essere inoltre riportata notizia del carattere della seduta e della eventuale presenza di pubblico. Deve inoltre contenere l'O.d.G. posto in discussione e gli eventuali altri argomenti che vengono trattati. Nel verbale devono essere sinteticamente indicati i vari interventi e l'esito della discussione evidenziando il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

Per i voti contrari e astenuti, deve essere indicato il nominativo del membro contrario o astenuto.

Deve, inoltre, essere data specifica indicazione circa l'approvazione o meno della deliberazione. Nello stesso verbale, deve essere indicata l'ora in cui la seduta stessa è stata dichiarata sciolta dal Presidente.

Il verbale così redatto deve essere approvato dall'Assemblea del Comitato e, quindi, essere posto come primo punto all'O.d.G. nella seduta successiva.

Le richieste di eventuali rettifiche al verbale vengono accolte a semplice richiesta del membro interessato a meno che non vi siano osservazioni contrarie da parte di altri componenti e non vadano ad incidere sulla validità delle deliberazioni assunte.

I verbali delle sedute vengono firmati dal Presidente e dal Segretario dopo la loro approvazione.

I verbali delle sedute sono raccolti, a cura del Segretario, in ordine cronologico presso la Segreteria della Società della Salute.

Articolo 19 – PUBBLICAZIONE -

Le decisioni del Comitato sono soggette a pubblicazione secondo modalità e programmi esplicitamente deliberati.

Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE -

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea del Comitato da assumersi a maggioranza dei suoi componenti e la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci della SdS Area pratese.

Copia del regolamento viene consegnata a tutti i componenti del Comitato ed una copia è tenuta a disposizione durante le sedute del Comitato stesso.

Articolo 21 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Comitato stesso, assunta a maggioranza dei suoi componenti ed inviata, per la successiva approvazione, al Presidente dell'Assemblea dei soci della SdS Area pratese.

Le richieste di modifica devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso il quale provvederà ad inserirle all'O.d.G. nella prima seduta utile.

Testo approvato nella riunione del Comitato di Partecipazione del 16 Marzo 2011